



6505/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta da

Oggetto: tributi – impianti eolici -
processo produttivo – impianti
funzionali – palo di sostegno –
rendita catastale - esclusione

Antonio Greco	Presidente -	
Antonio Francesco Esposito	Consigliere -	R.G.N. 24494/2019
Cosmo Crolla	Consigliere -	Cron. 6505
Lucio Luciotti	Consigliere -	CC – 09/12/2020
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24494/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (omissis)), in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12

F. N.

- *ricorrente* -

contro

(omissis) **SPA** (C.F. (omissis)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.

(omissis) e dall'Avv. (omissis) , elettivamente
domiciliato presso lo studio (omissis) in (omissis)

(omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Molise, n. 138/1/2019, depositata il 30 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

RILEVATO CHE

La società contribuente (omissis) SPA ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a seguito di DOCFA presentata nell'aprile 2016, era stato rettificato dall'Ufficio il classamento e la conseguente rendita catastale di un impianto aerogeneratore, includendovi il palo di sostegno (torre) della navicella eolica; la società contribuente ha ritenuto che il palo di sostegno non concorresse alla determinazione della rendita catastale, in quanto componente impiantistica esclusa da tale computo a termini dell'art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

La CTP di Isernia ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza in data 30 gennaio 2019, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto la CTR che, alla luce dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, la parte impiantistica e funzionale al processo produttivo non va inclusa nella valutazione degli elementi costruttivi idonei a determinare la rendita catastale, nella cui parte impiantistica va ricompreso il palo di sostegno, quale elemento integrato nell'impianto di produzione che consente all'aerogeneratore di svolgere la sua funzione a una quota altimetrica ottimale, contrastando la forza impressa dal vento e assorbendo le vibrazioni. Tale funzione, ad avviso della CTR, risulta prevalente sulla funzione di mero sostegno della navicella («utilità statica di sostegno»).

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-*bis* cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1 – Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1,

comma 21, l. n. 208/2015, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che il palo di sostegno debba essere ricompreso tra i macchinari funzionali al processo produttivo ed escluso dalla stima ai fini catastali. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno («palo eolico») costituisce costruzione, al pari delle opere di fondazione, da includere nel valore del bene ai fini della determinazione della rendita catastale. Deduce il ricorrente che il palo di sostegno gode di autonomia strutturale ed è qualificabile quale costruzione ancorata al suolo, nonché impianto che contribuisce a determinare la destinazione d'uso del bene ai fini catastali.

2 - Il ricorso è infondato.

2.1 - Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla questione dell'assoggettamento a tassazione del palo di sostegno della navicella aerogeneratrice di energia (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («*se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015*»).

2.2 - Con tali precedenti, prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), si è osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, l. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «*tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi*

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di *«macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»*. Si è precisato che con tale disposizione il legislatore, attraverso una tecnica normativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio note con la denominazione di «imbullonati» (già in *obiter dictum* Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; conf. Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva del manufatto (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica. Ha, di conseguenza, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle *«componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo»* Cass., n. 21462/2020, cit.).

2.3 - Questa Corte ha, poi, rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla *«funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica»* e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di *«componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica»* (Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.

2.4 - Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR

con accertamento in fatto, immune da censure in sede di legittimità, nonché conforme ai suindicati principi.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. La novità della questione comporta la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.


P. Q. M.

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2020

Il Presidente

Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9 MAR. 2021



Il Funzionario Studiato
Giuseppe C...

